



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO**

SEZIONE OPERATIVA

Livorno, Piazza Sanità n. 1, 0586/826070 – cplivorno@guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N° 69 /2018

REGATA VELICA

Località: Litorale di Pisa	Data: 25, 26 e 27 maggio 2018
Organizzatore: Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa	

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Livorno:

VISTA l'istanza assunta a protocollo in data 18.04.2018, con la quale il Sig. Lacorte Roberto, in qualità di legale rappresentante della Società sportiva denominata Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, con sede in Marina di Pisa (PI), viale D'Annunzio n. 234/D, d'ora in avanti denominato "organizzatore", ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare tre regate riservate alle imbarcazioni classe Catamarani, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei giorni 25, 26 e 27 maggio 2018;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la propria autorizzazione n° 61/2018 in data 10/05/2018;

RENDE NOTO

Che l'associazione citata in premessa svolgerà tre regate riservate alle imbarcazioni classe Catamarani, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei giorni 25, 26 e 27 maggio 2018, nella zona di mare antistante il litorale di Pisa, con percorso a bastone, segnalato da n. 2 boe di colore arancione, posizionate come di seguito specificato:

DATUM WGS84

Punto	Latitudine	Longitudine
A	43° 40.370' N	010° 16.060' E
B	43° 39.100' N	010° 16.000' E

ORDINA

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei giorni 25, 26 e 27 maggio 2018, nella zona di mare sopra specificata, le navi ed i natanti in transito devono prestare la massima attenzione alle unità intente alla manifestazione tenendosi a distanza di sicurezza.

Nella zona di mare individuata dai punti di cui al RENDE NOTO, è altresì interdetta:

- a) la navigazione;
- b) la sosta;
- c) l'approdo;

- d) la pesca;
- e) la balneazione;
- f) qualsiasi attività di immersione con qualunque tecnica.

Art. 2 – Derghe

Il precedente art. 1 non si applica:

- alle unità del comitato organizzatore, in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- alle unità delle forze di polizia e di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che, a qualunque titolo, accedono all'interno del campo di gara, devono assicurare la possibilità di un idoneo collegamento telefonico con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Livorno (tel. 1530 in caso di emergenza) o via VHF canale 16.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 53 del D.L.vo 18/07/2005, n. 171, se alla condotta di un'unità da diporto, a norma dell'art.1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie penali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno.

Livorno, 14/05/2018

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Giuseppe TARZIA

